

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

503° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
6 ^a - Finanze e tesoro	»	10
7 ^a - Istruzione	»	18
12 ^a - Igiene e sanità	»	22

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag.	3
--	------	---

Commissioni speciali

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL	Pag.	24
---	------	----

Organismi bicamerali

Territori colpiti da terremoti	Pag.	36
Assistenza sociale	»	39

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	Pag.	45
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	46
--------------------	------	----

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)
12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

35^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
COVI

Intervengono i ministri di grazia e giustizia Vassalli e per gli affari sociali Jervolino Russo, i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione e per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE REFERENTE

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore CASOLI, riferisce sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, sottolineando in primo luogo come esse, pur numerose, non abbiano sostanzialmente alterato l'impianto complessivo della normativa; in particolare è stata confermata la scelta della illiceità del consumo di droga e la conseguente previsione di sanzioni sia amministrative che, in ultima istanza, anche penali.

Il relatore esamina quindi analiticamente le disposizioni in questione: anzitutto la Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1, comma 12, e l'articolo 3, comma 1, lettere g) ed h), riducendo opportunamente i riferimenti al consumo e al commercio di alcolici e di tabacco. In tal modo si è ricondotto il provvedimento al suo originario oggetto, nella convinzione che i pur gravi problemi dell'alcolismo e del tabagismo debbano essere affrontati con una apposita organica normativa.

Inoltre, si sono introdotte significative novità circa il monitoraggio affidato all'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1, comma 7 e seguenti.

Venendo alla questione principale, cioè alle sanzioni di tipo amministrativo e penale ed alle strutture preposte alla loro irrogazione, ricorda anzitutto che si è previsto di affiancare ai prefetti, per i nuovi compiti loro affidati dalla legge, dei nuclei operativi provvisti di personale specializzato.

Per quanto concerne il procedimento di fronte al prefetto, esso è ora disciplinato con maggiore precisione e la gamma delle possibili sanzioni amministrative è stata ampliata, prevedendo (per lo straniero) anche la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo ed esplicitando il divieto di conseguire, per un periodo determinato in funzione della pericolosità delle sostanze, la patente di guida, la licenza per porto d'armi, il passaporto e ogni altro documento equipollente.

Le sanzioni penali vengono ora in essere solo nel caso in cui la persona che fa uso di droga venga denunciata per la terza volta e solo qualora non venga richiesta la sottoposizione a trattamento socioriabilitativo; in quest'ultimo caso il procedimento viene sospeso, e definitivamente archiviato al completamento del programma di recupero. Diversamente si fa luogo a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in sede penale, la cui gamma è stata notevolmente ampliata, come risulta dal nuovo testo dell'articolo 72-*bis*. Infine resta la previsione della condanna all'arresto fino a tre mesi o all'ammenda fino a lire cinque milioni per la violazione delle prescrizioni imposte dal giudice.

È altresì da porre in rilievo come sia venuta meno nel testo all'esame la possibilità per il soggetto sottoposto al procedimento (amministrativo o penale) di proporre, qualora abbia richiesto ed ottenuto di sottoporsi al trattamento socioriabilitativo, una impugnazione nei confronti del programma di recupero per ottenerne la modifica.

Il senatore Casoli fa altresì presente che la Camera dei deputati ha depenalizzato la fattispecie dell'abbandono di siringhe di cui all'articolo 72-*ter* della legge n. 685, prevedendo esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire centomila a lire un milione.

Per quanto concerne l'eliminazione delle disposizioni sul riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti, essa non deve destare sorpresa, in quanto norme del tutto simili sono già state introdotte nella recente legge di revisione della legislazione antimafia: si è trattato dunque di una operazione di coordinamento legislativo.

La Camera ha altresì ritenuto inopportuno il mantenimento della fattispecie delineata nell'articolo 71-*quater* della legge 685, compreso nella normativa approvata dal Senato: si trattava di una autonoma previsione del reato di traffico illecito esercitato in forma associata, che si affiancava all'altra (associazione finalizzata al traffico illecito) di cui all'articolo precedente.

Significativa è anche la nuova formulazione dell'articolo 81 della legge n. 685 del 1975, concernente l'espulsione dello straniero condannato per reati di droga, una volta espiata la pena: particolare rilievo ha il terzo comma con il quale si prevede - in caso di flagranza ed in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 71 - che il prefetto disponga l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Da ultimo il relatore pone in risalto come l'altro ramo del Parlamento abbia tradotto in disposizione normativa quella che era stata formulata come una raccomandazione nel dibattito in Senato, e cioè l'acquisizione di case mandamentali al fine di destinarle a luogo di detenzione dei tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Illustra poi il contenuto del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il senatore CONDORELLI relatore per la Commissione sanità. Egli fa presente come la Camera abbia sostanzialmente accettato l'impostazione del provvedimento adottato dal Senato, in quanto rimane fermo il principio della punibilità del consumo di droga quale strumento idoneo anche per colpire lo spaccio al minuto.

Ritiene migliorative le modifiche introdotte dalla Camera relativamente alle norme che consentono di disporre di validi supporti di tipo socio-sanitario al Prefetto nei suoi rapporti con il consumatore di droga ed a quelle che garantiscono verifiche più concrete e l'impegno del Presidente del Consiglio a riferire al Parlamento. È anche dell'avviso che sia stata utile l'esclusione da parte dell'altro ramo del Parlamento delle norme relative alla lotta al tabagismo e all'alcoolismo in quanto non pertinenti. Parimenti, a suo dire, appaiono opportune le nuove disposizioni che trasformano in sanzioni amministrative le sanzioni penali in caso di abbandono di siringhe e quelle che prevedono la possibilità di carceri speciali per i tossicodipendenti. Condivisibile è anche a suo avviso la previsione di ulteriori fonti di finanziamento.

Conclusa l'esposizione dei relatori, il presidente COVI dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SALVATO propone il rinvio della stessa in modo che i senatori possano attentamente procedere all'esame del testo da poco tempo reso disponibile.

Con tale proposta conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

244^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
GUIZZI

Interviene il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli agenti di custodia (2280)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce alla Commissione, in senso favorevole, il senatore MAZZOLA, il quale, premesso che il ricorso alla decretazione d'urgenza è reso necessario dal fatto che il 18 maggio scorso è scaduta l'ultima proroga in materia (stabilita dal decreto-legge n. 139 del 1988, convertito dalla legge 227 del 1988), osserva che il provvedimento differisce il limite di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli agenti di custodia al raggiungimento dei 58 anni.

Concorda il senatore GALEOTTI, il quale sottolinea comunque l'opportunità che la materia venga regolamentata organicamente attraverso un disegno di legge ordinaria. Si dichiara inoltre favorevole al ricorso ad un articolato *turn-over* anche nel delicato settore del Corpo degli agenti di custodia.

Si associa il senatore PONTONE, il quale premesso pieno consenso circa l'opportunità di elevare il limite di età in questione, sottolinea comunque, in via generale, l'opportunità di evitare un troppo frequente ricorso a provvedimenti d'urgenza.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al senatore Mazzola di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 118.

IN SEDE REFERENTE

Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine (2073)

e esame della connessa petizione n. 101

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, che dà conto anche della petizione n. 101, con la quale numerosi cittadini chiedono un provvedimento legislativo che disponga il censimento dei cittadini italiani di lingua slovena in Friuli-Venezia Giulia, escluda trattamenti privilegiati a favore dell'una o dell'altra componente etnica della regione e conferisca al Governo la delega per l'emanazione di un testo unico concernente il riordino delle disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slovena.

Il disegno di legge governativo si aggiunge agli altri pendenti presso la Commissione, per i quali è stata deliberata la costituzione di un apposito Comitato ristretto, nella seduta del 6 aprile 1989.

Il relatore ricorda la complessa situazione normativa di carattere internazionale derivante dal *Memorandum* di Londra e dall'annesso statuto speciale, che prevedevano disposizioni per la tutela delle minoranze, rispettivamente, italiana in Jugoslavia e slovena in Italia. Con l'entrata in vigore del Trattato di Osimo, l'adozione di queste disposizioni è stata demandata ai rispettivi ordinamenti interni, pur rimanendo in vita le misure già adottate sulla base dei predetti atti internazionali del 1954.

Il testo governativo identifica direttamente l'ambito territoriale di applicazione delle misure di tutela, differenziandosi da altri disegni di legge che prevedono una tutela estesa all'intera regione Friuli-Venezia Giulia, ovvero demandano al consiglio regionale l'individuazione dei territori in cui è presente la minoranza. Il criterio proposto dal Governo appare, ad avviso del relatore, maggiormente realistico, in quanto una tutela generalizzata comporterebbe problemi di attuazione.

Il senatore Guzzetti passa poi ad illustrare le singole disposizioni del disegno di legge, ricordando la fondamentale distinzione fra le misure previste per le province di Trieste e di Gorizia e quelle dettate per la provincia di Udine, ove la minoranza ha caratteristiche etniche diverse, poichè inserita da secoli nei nostri territori, con tradizioni e forme idiomatiche peculiari. Le disposizioni riguardanti le province di Trieste e di Gorizia si riferiscono all'uso privato e pubblico della lingua, alle scuole di lingua slovena e alle attività culturali; mentre le disposizioni relative alla provincia di Udine prevedono la valorizzazione delle iniziative ed attività culturali della minoranza e l'introduzione di una sperimentazione didattica avente ad oggetto la lingua letteraria slovena ovvero, a richiesta, l'idioma locale.

Il relatore conclude sottolineando come la rapida approvazione del provvedimento, oltre a rappresentare l'adempimento di precisi impegni internazionali, favorisca il processo di integrazione, già peraltro avanzato, della minoranza slovena in Italia.

Il senatore SPETIČ, ringraziato il relatore per l'esposizione particolarmente attenta, ricorda che sono trascorsi ormai vent'anni dalla presentazione del primo disegno di legge per la tutela della minoranza slovena; è pertanto da salutare con soddisfazione l'iniziativa del Governo che dimostra finalmente un impegno in questa direzione. D'altro canto i contenuti del disegno di legge governativo non appaiono del tutto condivisibili, giacchè, secondo i dati statistici, ben due terzi degli sloveni in Italia risulterebbero risiedere al di fuori dell'ambito dei comuni per i quali il disegno di legge non prevede forme di tutela. Il senatore Spetic si augura pertanto che i lavori del Comitato ristretto possano rispondere all'esigenza - sottolineata di recente dagli amministratori locali appartenenti alla minoranza slovena riunitisi a San Pietro al Natisone - di estendere tale tutela all'intero ambito regionale, almeno per quanto riguarda i diritti di carattere individuale.

Altrettanto impropria appare la distinzione fra gli sloveni delle province di Trieste e Gorizia da un lato e quelli della provincia di Udine dall'altro. Tale distinzione non ha alcun fondamento etnico giacchè gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, pur parlando diversi idiomi, appartengono tutti ad una medesima popolazione, come dimostrato da numerosi studi scientifici.

In proposito, potrà accedersi semmai ad un processo di graduale estensione delle forme di tutela più ampia, in modo da arrivare alla realizzazione di diritti uguali per tutti gli appartenenti a questa minoranza. A tal fine è opportuna la costituzione di un organismo cui partecipino anche rappresentanti della minoranza slovena che guidi la fase di attuazione della normativa.

Il senatore Spetič insiste infine sull'urgenza di approvare la normativa di tutela, anche perchè i recenti avvenimenti nel mondo internazionale (che hanno coinvolto anche alcune repubbliche jugoslave e in particolare la Slovenia) hanno fatto cadere alibi ideologici che finora avevano frapposto rilevanti ostacoli al giusto riconoscimento dei diritti della minoranza slovena che, come ha rilevato il relatore, rifiutando la logica degli «steccati» etnici, ha raggiunto un notevole grado di integrazione con la componente maggioritaria.

Interviene quindi il senatore PONTONE, il quale, senza entrare nel merito del disegno di legge, fa presente che nelle recenti consultazioni elettorali intervenute nelle repubbliche jugoslave sono risultati eletti anche dei cittadini di origine italiana, circostanza questa che sembra preludere ad un mutamento nell'atteggiamento finora tenuto da questa minoranza. Nell'area affiorano infatti novità interessanti e sarebbe opportuna da parte del Governo italiano un'opera di sensibilizzazione affinché alla tutela che gli sloveni ricevono e riceveranno in Italia faccia riscontro una tutela analoga, sulla base di una sostanziale reciprocità, della minoranza di nostri connazionali in Jugoslavia.

Il ministro MACCANICO si sofferma a sua volta sulle principali caratteristiche del disegno di legge. Esso innanzitutto dispone una tutela globale per la minoranza in questione; sotto il profilo linguistico questa tutela comporta l'uso della lingua slovena nei rapporti con gli organi ed uffici delle amministrazioni comunali. La disciplina prevista stabilisce inoltre una differenziazione per quanto riguarda i comuni appartenenti alle province di Gorizia e Trieste da una parte, di Udine dall'altra.

Il disegno di legge prevede inoltre l'emanazione di un testo unico, recante una disciplina organica della materia.

Il Trattato di Osimo fa obbligo alle parti contraenti di provvedere alla tutela delle rispettive minoranze; all'indirizzo del senatore Pontone il Ministro avverte inoltre che nel corso degli ultimi incontri intervenuti, a livello di Governo, con i rappresentanti jugoslavi, è stato ribadito l'impegno reciproco alla tutela delle rispettive minoranze. Si tratta quindi di una esigenza ben presente al Governo italiano.

Dopo aver segnalato al senatore Spetič il contenuto dell'articolo 20, secondo il quale è possibile modificare l'elenco dei comuni e delle circoscrizioni interessate alle misure in esame a seguito di eventuali rilevazioni effettuate in occasione dei censimenti generali della popolazione, il ministro Maccanico ricorda poi le difficoltà che attraversa la Repubblica federativa di Jugoslavia ed il contributo positivo che può fornire l'Italia all'evoluzione di questo paese.

Dichiarato il proprio favore alla avvenuta costituzione del Comitato ristretto in relazione agli altri disegni di legge, già esaminati dalla Commissione, il ministro Maccanico si augura che il Comitato stesso possa procedere sollecitamente nella definizione di un testo unificato.

Il presidente GUIZZI propone pertanto che il seguito dell'esame del disegno di legge prosegua innanzi al Comitato ristretto già costituito in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 343, 948, 1099 e 1223.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

235^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono il Ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2260)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio 1990.

Interviene il senatore CAVAZZUTI il quale, in primo luogo, dichiara che il Gruppo della Sinistra indipendente dà una valutazione positiva del provvedimento in titolo e ricorda, poi, come alla Camera dei Deputati sia stato presentato da deputati dello stesso Gruppo della Sinistra Indipendente un disegno di legge che affronta la stessa materia del citato provvedimento, anche se in termini parzialmente diversi.

Questo oggi all'esame - continua l'oratore - è un provvedimento «tampon» che adotta una soluzione di minor profilo rispetto a quella sicuramente migliore di attuare una tassazione comunitaria uniforme, soprattutto sui redditi da capitale.

Il senatore Cavazzuti ritiene, comunque, di dover formulare una serie di osservazioni su questioni specifiche. La prima, si riferisce alla contraddizione esistente tra la parte del provvedimento che disciplina il monitoraggio, e che ha per oggetto i flussi di capitale da e verso l'estero, e quella strettamente fiscale che, invece, ha per oggetto gli *stocks* di capitale costituiti all'estero. Non è chiaro, infatti, il contenuto dell'articolo 1 laddove esso non precisa se i trasferimenti di capitale, per i quali le banche e gli altri istituti abilitati debbono mantenere evidenza, siano consentiti nella misura di 20 milioni all'anno o per ogni singola operazione. In quest'ultima ipotesi - continua l'oratore - si faciliterebbe la costituzione di ingenti capitali all'estero che, pur rispettando le nuove

libertà valutarie all'interno della CEE, contrasterebbe con la normativa fiscale interna. A questo fine, pertanto, il senatore Cavazzuti presenta un apposito emendamento, aggiuntivo di un periodo al comma 1, dell'articolo 1, volto a risolvere il problema testè sollevato, attraverso l'imposizione ai soggetti che effettuano trasferimenti all'estero inferiori a 20 milioni, di dichiarare che l'importo complessivamente trasferito durante l'anno non eccede i 20 milioni; in caso contrario, dovranno essere effettuate le annotazioni di cui al medesimo comma 1.

Sempre al fine di precisare meglio quali debbano essere i trasferimenti di capitale all'estero consentiti nel corso dell'anno, il senatore Cavazzuti presenta tre emendamenti all'articolo 3. Il primo, relativo al comma 1, prevede che possono essere effettuate nel corso dell'anno solare, l'importazione o l'esportazione di capitali al seguito per un importo complessivo fino a 20 milioni senza alcuna dichiarazione in dogana. Il secondo, aggiuntivo di un comma *2-bis*, che intende prevedere il deposito presso gli uffici doganali di uno specifico avviso, anche quando le esportazioni complessivamente effettuate durante l'anno solare in corso superano l'importo di 20 milioni. Il terzo emendamento, relativo al comma 3, è volto a specificare che con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e *2-bis*.

Una seconda osservazione - continua il senatore Cavazzuti - riguarda la necessità di chiarire meglio quali debbano essere gli intermediari finanziari e creditizi attraverso i quali è possibile operare i trasferimenti all'estero. In tal senso, egli presenta un emendamento all'articolo 1 volto a precisare che le evidenze dei trasferimenti, di cui al comma 1, debbono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari professionali.

Un altro punto da segnalare riguarda l'ipotesi in cui si costituiscono capitali all'estero senza effettuare trasferimenti, ipotesi che non risulterebbe chiaramente disciplinata dal provvedimento in esame. All'uopo presenta un emendamento all'articolo 4, volto a precisare che, tra le attività estere di natura finanziaria, si comprendono anche i crediti per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti non residenti, come pure le altre attività costituite a seguito della riscossione di tali crediti.

Successivamente, il senatore Cavazzuti solleva un problema relativo alla possibilità di trasferire all'estero capitali attraverso assegni bancari che, per le loro caratteristiche, sfuggirebbero al controllo ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legge in titolo. A tal proposito, presenta un emendamento, aggiuntivo di un comma all'articolo 1, volto a prevedere che il pagamento di assegni bancari a soggetti non residenti, diversi dal primo beneficiario, è consentito a condizione che vengano fornite, all'istituto di credito interessato, le indicazioni previste dall'articolo 1 relative all'ultimo girante.

Il senatore Cavazzuti presenta, infine, un emendamento relativo all'articolo 6 volto ad aggiungere dopo la parola «trasferiti» le altre «o costituiti».

In conclusione, il senatore Cavazzuti dopo aver ribadito il sostanziale consenso sul provvedimento, chiede al Governo chiarimenti su due questioni particolari. La prima, concernente la disciplina fiscale dei

redditi distribuiti dai fondi di diritto straniero autorizzati ad operare in Italia; la seconda riguardante i rischi di doppia imposizione che possono emergere dall'applicazione dell'articolo 8.

Interviene, quindi, il senatore FORTE il quale dopo aver espresso, a nome del gruppo socialista, un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, presenta due emendamenti. Il primo, che sostituisce il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4, prevede che gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, oggetto della dichiarazione (prevista nello stesso comma 6) - per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario - si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990. Tale emendamento - precisa l'oratore - si rende necessario per estendere la sanatoria, prevista nel comma 6 dell'articolo 4, e giustificata dalla necessità di far emergere materia imponibile a partire dal 1990, anche ai fini fiscali, escludendo tuttavia, quei trasferimenti di capitale che siano stati oggetto di accertamento fiscale o tributario.

Il secondo emendamento, relativo all'articolo 8, stabilisce il rimborso dell'imposta già eventualmente pagata all'estero al fine di evitare doppie imposizioni.

Infine, il senatore Forte ritiene che non sia opportuno stabilire nè che gli istituti di cui all'articolo 1 debbano mantenere evidenza anche dei trasferimenti di importo inferiore ai 20 milioni, nè che tale importo di 20 milioni debba considerarsi quale limite massimo esportabile nel corso dell'anno solare. Ciò perchè, non solo tale importo risulta irrisorio, ma anche perchè contrasta col contenuto dell'articolo 3 che, invece, consente l'esportazione di capitali con riferimento ad operazioni ovviamente effettuabili più volte nel corso dello stesso anno: diversamente - e cioè aderendo all'interpretazione restrittiva del senatore Cavazzuti - si violerebbe la normativa comunitaria sulla libera circolazione dei capitali che, peraltro, è stata voluta dal nostro Paese attraverso l'adesione all'Atto Unico Europeo.

Ha quindi la parola per la replica il relatore FAVILLA, il quale afferma in primo luogo che l'intento del provvedimento è quello di controllare i movimenti di capitale finalizzati alla costituzione di investimenti all'estero e, pertanto, la disciplina in esso contenuta deve essere coerente sia alla normativa comunitaria che a quella interna. Quanto a quest'ultima valgono essenzialmente due principi sanciti dal Testo Unico sulle imposte dei redditi: il primo riguarda la tassabilità dei redditi percepiti all'estero, mentre il secondo attiene alla non duplicità di imposizione. Sulla base di questi due principi - continua il relatore - bisogna lasciare al residente, titolare di redditi da capitali all'estero, il diritto di detrarre le imposte già eventualmente pagate in altro Paese. Ritiene, peraltro, che l'articolo 8 non contrasti con il secondo principio enunciato, sia perchè già esistono nel nostro diritto tributario forme di tassazione separata di alcuni redditi, sia perchè sono pochissimi i paesi comunitari che hanno una ritenuta d'acconto sui depositi, come pure quelli che adottano il criterio del rimborso delle imposte pagate all'estero.

Con riferimento, poi, alla possibilità di imporre agli istituti creditizi e finanziari l'obbligo di mantenere evidenza dei flussi inferiori a 20 milioni, nonchè dei capitali costituiti all'estero, il relatore ritiene che non si debbano accrescere oltremodo i già pesanti oneri posti dal provvedimento in capo ai citati intermediari finanziari. Peraltro, ricorda che, comunque, l'investitore italiano all'estero ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 4, di dichiarare tutte le attività estere di natura finanziaria effettuate all'estero a partire dal 1990.

In conclusione, il relatore ritiene che il limite di 20 milioni si riferisca ad ogni operazione effettuata da e per l'estero.

Ha, quindi, nuovamente la parola il senatore CAVAZZUTI, il quale afferma che l'intento degli emendamenti da lui presentati non è certo quello di impedire i movimenti di capitale, ma di stabilire quale debba essere la documentazione minima da produrre relativamente alle operazioni di esportazioni di capitali per consentire all'amministrazione finanziaria di fare accertamenti di un certo valore. Se nessuno fosse tenuto a mantenere documentazione relativa anche a singole operazioni di modesto importo, si creerebbero le condizioni per evasioni fiscali di ingente portata.

Il relatore FAVILLA afferma che bisogna considerare anche che i capitali esportati ed investiti all'estero riguardano operazioni la cui documentazione rimane depositata presso le banche. Pertanto - continua il relatore - fintanto che i capitali o i titoli rimangono presso gli intermediari creditizi non è necessario mettere in atto i provvedimenti di rilevazione.

Interviene, quindi, il ministro FORMICA il quale ringrazia anzitutto la Commissione per la sostanziale adesione data al provvedimento che - egli ricorda - è stato adottato in quanto è venuto a mancare in sede comunitaria un qualsiasi accordo in tema di armonizzazione delle tassazione sui redditi da capitale. Tale questione, comunque, verrà riaffrontata durante il semestre di presidenza italiana alla CEE, individuando possibilmente nuove soluzioni.

Il Ministro, dopo aver dichiarato che con il provvedimento in esame si è raggiunto il massimo equilibrio tra le parti interessate, rammenta che in esso non si è potuta includere una disciplina dei redditi da capitale, in armonia con quella di altri paesi comunitari, in quanto non era risolvibile il problema della copertura del minor gettito conseguente.

Il principio recato dal provvedimento è che la liberalizzazione dei movimenti di capitali è completa e totale secondo le regole comunitarie; l'obbligo vero che è stato fissato è quello della dichiarazione dei capitali investiti all'estero: pertanto, se quotidianamente un soggetto esporta meno di venti milioni e, quindi, non è soggetto a singoli controlli, dovrà comunque dichiarare nell'anno successivo lo *stock* di capitale costituito all'estero.

Se è vero che è mancato in sede CEE un accordo sull'armonizzazione dei prelievi fiscali, è pur vero - continua il Ministro - che sono stati

compiuti passi in avanti per mettere in condizione le amministrazioni finanziarie dei vari paesi di svolgere adeguati controlli, anche sulle operazioni sospette.

Per quanto concerne questioni specifiche sollevate nel corso del dibattito, il Ministro si sofferma, anzitutto, su quelle relative all'articolo 4, comma 6, che prevede una sanatoria per tutti gli investimenti effettuati prima del 1990. Dopo aver ricordato che tale norma è stata adottata al fine di far emergere gli investimenti pregressi, il Ministro si dichiara, comunque, concorde con l'emendamento finalizzato ad escludere dalla predetta sanatoria quelle situazioni che siano state oggetto di accertamento fiscale e valutario.

Per quanto concerne i pericoli di doppia imposizione paventati con riferimento all'articolo 8, il Ministro ricorda come già esistono accordi con tutti i paesi comunitari e con altri extracomunitari per evitare tale ingiustizia fiscale; pertanto la questione si porrebbe soltanto per i paesi con i quali tale accordo non sussiste.

Per quanto concerne, poi, i redditi derivanti dai titoli esteri depositati in Italia, il Ministro ritiene che debbano, comunque, avere lo stesso trattamento di quelli depositati presso istituzioni creditizie estere: bisogna, infatti, evitare la fissazione di norme fiscali che possono essere eluse attraverso scelte alternative da parte degli investitori.

In conclusione, il ministro Formica si riserva di svolgere, nel prosieguo del dibattito, ulteriori osservazioni sugli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Prende la parola il relatore BEORCHIA sottolineando come il provvedimento contenga alcune norme aggiuntive non solo rispetto al testo del primo decreto-legge n. 414 del 1989 approvato dal Senato, ma anche rispetto al successivo decreto-legge n. 40 del 1990. Su tali nuove disposizioni la Commissione dovrà esprimersi per la prima volta e di conseguenza l'esame dovrà essere più approfondito. Peraltro, è da sottolineare come l'accavallarsi di norme in breve tempo generi notevoli disagi per i contribuenti. Infatti il susseguirsi di modifiche e la relativa incertezza in una materia così delicata come quella fiscale, può produrre notevoli ripercussioni politiche, anche di carattere generale.

Inoltre, meritano un'attenta riflessione e riconsiderazione anche alcune disposizioni già presenti nel primo decreto-legge n. 414 del 1989 e che già avevano suscitato notevoli perplessità in sede di esame da parte della Commissione. In particolare, devono essere ancora individuate soluzioni più soddisfacenti e più eque in materia di rimborsi dell'imposta

sul valore aggiunto, anche alla luce delle gravi disfunzioni e ritardi che vengono da più parti denunciati con riferimento all'esecuzione dei rimborsi e sui quali sarebbe quanto mai opportuno acquisire più precise informazioni da parte del Ministero delle finanze.

Sarà inoltre opportuno - continua il relatore - prendere in considerazione un'eventuale elevazione dei limiti di accesso previsti per la definizione delle pendenze tributarie, al fine di giungere ad una più sostanziale eliminazione del micro-contenzioso.

Infine, appare necessario procedere alla soppressione delle disposizioni contenute nelle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1, relative alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria di immobili nell'ambito dell'esercizio di arti e professioni. Infatti, tali norme verrebbero ad applicarsi anche ai contratti già stipulati, con grave pregiudizio per quei contribuenti che, nel procedere a decisioni di investimento, hanno giustamente tenuto conto anche del trattamento fiscale di tali operazioni.

Preannuncia a tal fine la presentazione di un emendamento.

Interviene quindi il ministro FORMICA, ricordando come le norme concernenti la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ad immobili siano state predisposte tenendo conto dei suggerimenti emersi, in sede di Commissione finanze, alla Camera dei deputati.

Tali norme, la cui formulazione dovrà essere opportunamente perfezionata attraverso la presentazione di emendamenti da parte del Governo, mirano a ristabilire una situazione di equità e di coerenza, considerata la non rilevanza, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo, delle plusvalenze realizzate in sede di trasferimento della proprietà dei beni immobili. L'altra soluzione che si sarebbe potuto applicare è quella di ammettere la deducibilità dei canoni di locazione, prevedendo la tassazione delle plusvalenze realizzate su tali beni. Tuttavia, tale sistema presenta delle complicazioni di carattere applicativo, con particolare riferimento all'accertamento del realizzarsi della plusvalenze. Si è preferito quindi non prevedere la tassazione delle plusvalenze e di limitare la deducibilità al solo importo della rendita catastale. Per quanto riguarda l'applicazione di tali norme ai contratti già stipulati, va considerato che tale problema sussisterebbe anche qualora si optasse per la tassazione delle plusvalenze relative a tali beni e che comunque i parametri di riferimento fiscale non devono essere considerati immutabili.

Il senatore BEORCHIA, replicando alle considerazioni espresse dal Ministro Formica, ribadisce l'inopportunità di modificare un trattamento tributario stabilito appena un anno fa e che giustamente ha costituito elemento di riferimento preso a base da parte dei contribuenti per la stipula dei contratti di locazione finanziaria relativi agli immobili.

Il sottosegretario DE LUCA, intervenendo successivamente, sottolinea come il ricorso allo strumento del decreto-legge e alla successiva reiterazione dello stesso sia connesso al prolungarsi dei tempi di approvazione di alcuni provvedimenti collegati alla legge finanziaria per il 1990. L'unica sostanziale novità contenuta nel provvedimento in esame

è quella relativa alle norme recanti agevolazioni per l'autotrasporto merci. Tali disposizioni infatti, per espresso impegno del Governo, dovevano essere introdotte in tempi brevi. Le altre modifiche riprendono sostanzialmente alcuni suggerimenti espressi in sede di Commissione finanze alla Camera dei deputati.

Il Governo si dichiara disponibile a prendere in considerazione alcune modifiche che possano comportare una eliminazione più sostanziale nel microcontenzioso, così come ad eliminare le differenze tra IVA ed imposte dirette in materia di pagamento o iscrizione provvisoria delle imposte stesse.

Infine, vi è la disponibilità ad esaminare i suggerimenti, già espressi dal senatore Bertoldi, tendenti ad individuare procedure più snelle in tema di accatastamento di immobili.

Il presidente BERLANDA, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, ricorda che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti scadrà alle ore 20 di questa sera.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Interviene il senatore GAROFALO, il quale ricorda, in primo luogo, come nella precedente seduta abbia richiesto al Governo alcune informazioni relativamente alle modalità di applicazione del provvedimento ed al gettito recato dallo stesso. Ritiene, peraltro, di dover sollevare alcune riserve sia sulle procedure con le quali si intende ripartire il gettito per finalità diverse, sia sulla possibilità che le nuove entrate previste dalla legge, anzichè essere finalizzate alla riduzione del debito dello Stato, conformemente alle norme di contabilità pubblica, vengano destinate a copertura dei danni subiti dalle società calcistiche in conseguenza degli interventi di ristrutturazione degli stadi avvenuti a seguito dei mondiali di calcio del 1990.

Ha, quindi, la parola il sottosegretario DE LUCA il quale afferma che il disegno di legge in esame non viola in alcun modo le norme di contabilità di Stato che, peraltro, non possono vincolare le scelte e le finalità recate da uno specifico provvedimento che trova in se stesso la copertura delle spese previste.

Interviene il senatore LEONARDI il quale ribadisce la necessità di acquisire dal Governo le informazioni richieste dal senatore Garofalo.

Il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148)***(Seguito e conclusione dell'esame)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Interviene il senatore VITALE, il quale dichiara, a nome del Gruppo comunista, una sostanziale adesione al parere favorevole, sulle parti di competenza della 6^a Commissione, così come proposto dal relatore. In particolare, egli intende sottolineare positivamente la proposta di includere, tra le direttive da recepire con la legge comunitaria per il 1990, quella relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante di una società quotata in Borsa (direttiva 88/627) e quella sul coordinamento delle procedure informative per le offerte pubbliche di valori mobiliari (direttiva 89/298). Favorevolmente vanno altresì intese - continua l'oratore - le osservazioni inserite nella bozza di parere con riferimento all'articolo 17, comma 2, sulle competenze della Banca d'Italia in materia di bilanci delle imprese finanziarie (creditizie e non), come pure le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge comunitaria.

Su proposta del presidente BERLANDA, la Commissione dà mandato al relatore Beorchia di redigere un parere favorevole alla 1^a Commissione secondo lo schema da lui predisposto.

La seduta termina alle ore 19,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

186^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita ed il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 18,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148)
(Parere alla 1^a Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il relatore BOMPIANI illustra la nuova stesura della bozza di parere da lui predisposta, nella quale ha recepito le osservazioni formulate dai ministri Ruberti e Romita. Per la parte relativa all'articolo 5 (concernente le direttive sulla professione di architetto), accoglie un suggerimento del senatore Vesentini, volto ad inserire due ulteriori criteri per l'esercizio della delega: la normativa delegata dovrà recare la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attività, conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali. Questi ultimi, poi, dovranno impegnarsi a fornire ai cittadini degli altri Stati comunitari le necessarie conoscenze linguistiche, di legislazione e deontologia. Ricorda che tali principi sono già vigenti per quei diplomi per i quali è operante un meccanismo di riconoscimento comunitario.

Su questa parte del testo interviene il senatore LONGO il quale, premesso che gli ordinamenti didattici italiani sono ormai decrepiti, sottolinea che la strada maestra per conseguire gli obiettivi voluti è l'automatica equipollenza dei titoli, accompagnata, come necessario corollario, da unacomplexiva azione di ravvicinamento dei vari *curricula*.

Il relatore BOMPIANI conviene con le suddette osservazioni, auspicando il passaggio ad un meccanismo molto più flessibile di quello attuale, eccessivamente rigido. Quanto al ravvicinamento fra i *curricula*, ricorda l'operato degli appositi comitati consultivi esistenti a livello comunitario. Dichiarando quindi di accogliere le indicazioni del senatore Longo.

Il ministro ROMITA osserva che il recepimento delle direttive comunitarie spesso comporta, quale conseguenza indiretta, la necessità di procedere a difficili e controversi adattamenti di settori contigui dell'ordinamento giuridico italiano. D'altra parte, il Governo teme che il provvedimento in esame venga gravato di troppe questioni irrisolte - come del resto accadde in passato per la legge finanziaria - così da intralciarne gravemente l'*iter*.

Il relatore BOMPIANI ricorda di avere illustrato nella precedente seduta la parte della bozza di parere relativa all'articolo 6, concernente le direttive sui medici specialisti, e avverte di avere recepito anche in questo caso le indicazioni del Governo.

Infine, sottolinea che il criterio n. 7 è volto a tenere distinte le figure del medico appartenente al Servizio sanitario nazionale e del medico in corso di specializzazione.

Il senatore LONGO ritiene eccessivamente analitico il testo proposto; auspica quindi il superamento dei meccanismi selettivi per l'accesso alle specializzazioni.

Il relatore BOMPIANI dichiara di accogliere l'affermazione del principio per il quale ogni medico deve ricevere una formazione professionale successiva al conseguimento della laurea.

Il ministro ROMITA osserva che molti dei criteri indicati nella bozza di parere configurano, in realtà, una vera e propria legge di riforma, che travalica la mera attuazione della direttiva comunitaria; confida pertanto che tali norme non suscitino controversie, che potrebbero rallentare l'*iter* della legge comunitaria.

Il relatore BOMPIANI dà assicurazioni al Ministro; passa quindi ad illustrare la parte della bozza di parere relativa all'articolo 8, riguardante i criteri di delega per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore. Sottolinea, tra l'altro, la complessità delle questioni relative alla compatibilità fra la direttiva 89/48/CEE e le norme di diritto interno relative all'ammissione all'esercizio delle professioni, nonché l'esigenza di un'azione da parte del Governo volta al ravvicinamento dei *curricula* formativi interessati dalla disciplina comunitaria.

Il senatore LONGO esprime la preoccupazione che la previsione di forme di tirocinio contenuta nel testo dell'articolo 8 possa risolversi in una attribuzione di poteri particolarmente penetranti agli ordini professionali.

Il senatore AGNELLI Arduino osserva che sarebbe opportuno indicare nel parere la necessità che il Governo provveda nella normativa delegata a delineare soluzioni per il superamento di incompatibilità accertate tra la direttiva comunitaria e l'ordinamento interno, in materia di ravvicinamento dei *curricula* formativi.

Il ministro ROMITA ricorda che sulla materia disciplinata dalla direttiva comunitaria in discussione vi sono difficoltà di adeguamento da parte di tutti i paesi della comunità, e pertanto alcuni aspetti di essa sono ancora da precisare e da approfondire. È bene quindi che i suggerimenti siano dati in forma flessibile, proprio in considerazione dell'evoluzione della disciplina a livello comunitario, e in modo tale che il Governo disponga di linee direttive sulla base delle quali poter articolare i propri orientamenti.

Il relatore BOMPIANI si dichiara d'accordo con le osservazioni formulate, pur ricordando al senatore Longo che gli ordini professionali svolgono le loro funzioni di accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni nella loro qualità di enti pubblici. Sottolinea inoltre l'importanza di disporre dello strumento normativo all'esame anche in considerazione della prossima introduzione nel nostro ordinamento universitario del diploma di primo livello.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole sulla base della bozza da lui illustrata, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci (2051) (Esame e rinvio)

Svolge la relazione il senatore MANZINI, che sottolinea la valenza del provvedimento nel quadro di una politica di incentivazione delle attività turistiche, e ricorda le analogie con il provvedimento già esaminato relativo alle guide alpine. Il testo all'esame si rende necessario in quanto attualmente manca una disciplina per la professione di maestro di sci, per l'esercizio della quale oggi è richiesta soltanto una licenza, rilasciata dal Ministero dell'interno, che, per sua stessa natura, non è finalizzata a disciplinare le modalità di insegnamento dello sport. Occorre pertanto tutelare sia la professionalità dei maestri sia l'interesse di chi vuole avvalersi di essi.

Il relatore prosegue ricordando che in assenza di una legge-quadro le regioni e le province autonome hanno preso iniziative normative assai eterogenee, che hanno creato situazioni di disparità tali per cui gli operatori si sono spostati nelle regioni dove era più facile ottenere il titolo, spendendolo poi in altre regioni dove l'accesso alla professione è disciplinato con maggior rigore.

Per quanto riguarda la situazione all'estero, il relatore rileva che molti paesi non hanno una propria disciplina ma si avvalgono delle regole emanate dalla Federazione internazionale degli sport invernali.

Ciò non esime dalla necessità di dotarsi di una normativa sulla materia, soprattutto in relazione alla scadenza del 1992. In sintesi, la legge-quadro deve disciplinare le modalità di accesso alla professione di maestro di sci e l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, che attualmente crescono numerose ma prive di qualsiasi controllo.

La legge-quadro deve infine essere formulata in modo tale da consentire un ampio svolgimento dell'iniziativa legislativa regionale, garantendo, inoltre, la partecipazione della Federazione italiana dello sport invernale alla definizione dei *curricula* e prevedendo la disciplina del riconoscimento dei titoli conseguiti nei paesi stranieri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si svolge un dibattito sulle modalità per il seguito dell'esame dei provvedimenti sull'autonomia universitaria, nel quale intervengono ripetutamente il PRESIDENTE, il ministro RUBERTI, il relatore BOMPIANI e la senatrice CALLARI GALLI. La Commissione, infine, conviene di tornare a riunirsi nella giornata di giovedì 24 maggio prossimo e di dedicare l'intera giornata di venerdì 15 giugno al proseguimento del dibattito sui predetti disegni di legge.

La seduta termina alle ore 20,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

109^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148)**(Parere alla 1^a Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 16 maggio.

Il relatore CONDORELLI, dopo essersi richiamato al dibattito svoltosi nella scorsa seduta, ricorda, con riferimento all'articolo 6, che le Commissioni 7^a e 12^a riunite affrontarono il problema dei medici specialisti iniziando l'esame del disegno di legge n. 231. Illustra quindi una bozza di parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti, tra i quali un nuovo testo dell'articolo 6. Si prevede, tra l'altro, che la formazione degli specializzandi possa avere luogo anche in ospedali del servizio sanitario nazionale, secondo quanto fu previsto con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, mai compiutamente attuata. Occorre poi garantire la massima trasparenza nei meccanismi di accesso alle scuole, e per questo è indispensabile almeno stabilire che gli esami si svolgano simultaneamente su tutto il territorio nazionale, ed adottare procedure che escludano il verificarsi di scorrettezze. Il sistema attuale può apparire rigoroso, dato che le singole Commissioni possono dare punteggi discrezionali solo sulle pubblicazioni, ma in realtà, prevedendo anche prove di esame orali, consente molti abusi.

Il presidente MELOTTO, dopo aver rilevato l'opportunità di prevedere come criteri selettivi solo le votazioni riportate nel corso di laurea in medicina e le prove scritte, fa presente che poichè il nuovo contratto del personale prevede la figura del medico in formazione a tempo pieno, le pressioni per l'accesso alle scuole sono destinate a calare. Esprime poi il timore che la bozza di parere proposta dal relatore preveda criteri di

delega troppo numerosi e particolareggiati. D'altra parte, qualora il Parlamento intenda mantenere una propria competenza diretta in materia, si potrebbe proporre la soppressione dell'articolo 6, riprendendo poi in esame il disegno di legge n. 231. In caso contrario, ritiene opportuno proporre che l'articolo 6 venga modificato aggiungendo pochi criteri qualificanti di delega.

Il senatore DIONISI, per quanto riguarda il sistema di accesso alle scuole, rileva che il sistema attuale è fonte di abusi anche perchè il contenuto dei quiz proposti è ampiamente conosciuto prima dello svolgimento delle prove. Condivide l'opinione per la quale il testo dell'articolo 6 è troppo generico; tuttavia il complesso delle modifiche proposte del relatore comporta una riflessione molto approfondita, dato che su alcune di esse non vi è accordo.

Il senatore MERIGGI ritiene preferibile proporre l'abolizione dell'articolo 6, e riprendere in tempi brevi l'esame del disegno di legge n. 231 da parte delle Commissioni 7^a e 12^a.

Il relatore CONDORELLI rileva che l'argomento presenta aspetti talmente complessi da aver provocato la presentazione di un apposito disegno di legge. Occorre pertanto che il Parlamento eserciti compiutamente la sua funzione legislativa formulando criteri di delega adeguati.

Il presidente MELOTTO propone di rinviare l'esame ad altra seduta al fine di approfondire la tematica relativa ai medici specialisti, esprimendo nel contempo pieno consenso con le proposte del relatore Condorelli per quanto riguarda i cosmetici e la somministrazione di sostanze ormoniche e tireostatiche agli animali da allevamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE SPECIALE
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

Interviene il ministro del tesoro Carli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

Il presidente, senatore Carta, ringrazia il ministro Carli per aver accolto l'invito formulato dall'Ufficio di presidenza della Commissione il 9 maggio scorso. Per quanto il Ministro abbia già riferito in Parlamento sulle vicende che hanno coinvolto la BNL nella sua filiale di Atlanta, tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato, la Commissione ha ritenuto che l'audizione del Ministro dovesse costituire il primo atto della stessa per avere dati di conoscenza più recenti sulle indagini in corso e su quant'altro emerso in relazione al caso in esame.

Avverte inoltre che in data 9 maggio 1990 la documentazione presentata dal Ministro del tesoro, concernente i beneficiari delle operazioni illecite della filiale di Atlanta, è stata inviata dalla Presidenza del Senato alla Commissione.

Ricorda inoltre che, essendo questa la prima seduta della Commissione, dopo quella di costituzione, la natura e i compiti della stessa sono stati fissati dal voto dell'Assemblea del Senato del 24 gennaio 1990. La proposta accolta in tale data dall'Assemblea è stata quella di sospendere l'esame della proposta di inchiesta parlamentare fino al 30 settembre dell'anno in corso, istituendo nel frattempo una Commissione speciale dotata dei poteri di indagine conoscitiva delle commissioni permanenti per approfondire e completare le acquisizioni conoscitive già effettuate dalla Commissione finanze e tesoro al fine di riferirne poi al Senato per l'eventuale ripresa dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare. Dà quindi la parola al ministro Carli.

Il ministro CARLI premette che gli elementi che emergevano dalle indagini amministrative disposte dall'organo di vigilanza bancaria sulle

vicende relative alla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e le notizie derivanti dalle altre fonti di informazione disponibili, hanno costituito oggetto di precedenti comunicazioni alla Camera dei deputati il 20 settembre 1989 e alla Commissione finanze e tesoro del Senato il 14 settembre, il 24 ottobre, il 16 novembre e il 14 dicembre 1989. A tali comunicazioni intende richiamarsi operando una sintesi che tenga conto di un più compiuto quadro d'insieme.

Nell'intento di assicurare al Parlamento la più ampia conoscenza dei fatti - giovandosi della procedura che consente al Governatore della Banca d'Italia di riferire al Ministro del tesoro quale Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), i dati e le notizie acquisite dalla Vigilanza, tutelati da un rigoroso dovere di riservatezza - il Ministro rispondeva il 29 settembre 1989 a interrogazioni e interpellanze presentate dai gruppi parlamentari. In particolare riferiva sullo svolgimento dei fatti, sulle modalità fraudolente con le quali si è formata l'ingente esposizione bancaria verso l'Iraq e sulle tecniche utilizzate per l'erogazione dei fondi. Successivamente, il 24 ottobre 1989 il Ministro forniva ulteriori informazioni ed esprimeva ulteriori valutazioni innanzi alla Commissione finanze e tesoro del Senato, che in sede referente aveva all'esame la proposta di inchiesta parlamentare avanzata dal senatore Pecchioli ed altri.

Nell'occasione il Ministro rilevava la sostanziale coincidenza tra ciò su cui veniva proposto di indagare in sede parlamentare e ciò su cui si indagava nelle competenti sedi. A conferma dell'idoneità delle indagini in corso a soddisfare le legittime esigenze conoscitive del Parlamento il Ministro rassegnava alla predetta Commissione, nel corso della seduta del 16 novembre, dettagliati elenchi delle operazioni di finanziamento poste abusivamente in essere dalla filiale di Atlanta con controparti irachene dai quali è possibile, nei limiti consentiti dalle tecniche utilizzate per le erogazioni, individuare i beneficiari delle operazioni e le merci di cui è stata finanziata l'esportazione verso l'Iraq.

Rilevata l'opportunità di fare il punto sugli eventi succedutosi nel tempo il Ministro richiama quindi nelle linee essenziali la vicenda come emersa dalle risultanze degli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia e dalle indicazioni rese dalla stessa Bancoper, riferendo sugli aspetti che hanno sollevato i maggiori interrogativi: l'anomala operatività sviluppatasi presso l'agenzia di Atlanta, la posizione nella vicenda degli Uffici centrali e di altre articolazioni organizzative della BNL, il contesto aziendale in cui sono maturate le irregolarità.

Il ministro Carli osserva che gli accertamenti ispettivi condotti presso l'agenzia di Atlanta della Banca nazionale del lavoro dal 7 agosto 1989 al 10 novembre 1989 hanno messo in evidenza che l'attività si era sviluppata, in particolare nell'ultimo triennio, per effetto di rilevanti affari, frutto di autonome iniziative in materia creditizia abusivamente assunte dal titolare della dipendenza.

Le iniziative stesse - realizzate in un contesto di disordine amministrativo e contabile, con svariati accorgimenti, sottrazioni e falsi diretti a dissimulare connotati e finalità delle operazioni - hanno comportato rilevanti implicazioni economico-finanziarie.

A fronte di crediti per cassa e di firma, nei confronti di controparti irachene e non regolarmente registrati in contabilità al 31 luglio 1989 per

complessivi 921 milioni di dollari, le facilitazioni occultate alla casa madre e agli organi di controllo interni ed esterni, emerse successivamente al 4 agosto, sono risultate pari a 2.867 milioni di dollari concernenti: a) 1.798 milioni di dollari, erogazioni per cassa a favore della Central Bank of Iraq (1.017 milioni di dollari) e della Rafidain Bank di Baghdad (781 milioni di dollari), b) 520 milioni di dollari, impegni derivanti dalle lettere di credito confermate, in tutto o in parte inutilizzate, emesse dalla Central Bank of Iraq; c) 49 milioni di dollari, erogazioni per cassa in favore di diversi beneficiari, ma attribuite dalla filiale di Atlanta alla «Rafidain»; d) 500 milioni di dollari, altri crediti per cassa e di firma in favore di diversi clienti e banche.

Le erogazioni in favore della Central Bank of Iraq (1.017 milioni di dollari) sono avvenute in base a quattro «agreements» stipulati con organi governativi iracheni per complessivi 2.155 milioni di dollari, secondo tecniche che prevedevano il pagamento diretto agli esportatori da parte della filiale (*option* «A», 216 milioni di dollari), ovvero quello mediante bonifici disposti su istruzioni dalla CBI a favore di varie banche (*option* «B», 693 milioni di dollari) o, anche con trasferimenti di fondi, a favore della CBI e su richiesta verbale, presso le banche Irving e Mantrust di New York (*option* «C», non espressamente prevista dagli accordi, 107 milioni di dollari).

I crediti verso la Rafidain Bank ammontavano a 781 milioni di dollari, dei quali 706 per erogazioni a beneficio di esportatori statunitensi di prodotti agricoli assistite dalla garanzia assicurativa della Commodity Credit Corporation, la quale peraltro sta conducendo indagini sulla regolarità delle sottostanti operazioni commerciali.

Tra le ulteriori irregolari esposizioni di cui al punto d), concessioni di crediti per cassa e di firma per un complessivo ammontare di 442 milioni di dollari non riguardano controparti irachene anche se alcune imprese beneficiarie risultano tra quelle per altro verso destinatarie delle erogazioni per conto della Central Bank of Iraq.

Il ministro Carli osserva a questo punto che gli accertamenti hanno consentito di ricostruire alcune delle tecniche operative utilizzate per occultare le irregolari operazioni. Esse si concretizzavano nella manipolazione di taluni conti, nella conservazione dei documenti amministrativi e contabili in luoghi diversi dagli uffici della banca, nella falsificazione di talune conferme richieste a corrispondenti in sede di controlli da parte dell'Internal auditing di New York, nella sottrazione dalla raccolta ufficiale di altri documenti. Le modalità di registrazione delle operazioni irregolari lasciavano qualche traccia nella contabilità ufficiale della filiale e pertanto avrebbero potuto non sfuggire a più incisivi controlli interni, come rilevato anche dagli accertamenti condotti presso l'agenzia dalle Autorità statunitensi.

I numerosi espedienti e artifici contabili diretti a mascherare le operazioni, ponevano il responsabile della filiale di Atlanta nelle condizioni di disporre di una incontrollata autonomia al di là dei limiti consentiti dalla disciplina operativa vigente in BNL: in tale situazione potevano essere perseguiti anche interessi non riconducibili a quelli della Banca nazionale del lavoro. È significativo che, dall'analisi condotta sui movimenti che hanno interessato i «conti d'appoggio» utilizzati per la gestione dei rapporti con la Central Bank of Iraq e la Rafidain Sank

- e su quelli riguardanti altri conti tra i quali spicca per la sua anomalia il conto intestato alla «Entrade», una società newyorchese con la quale il sig. Drogoul potrebbe aver avuto convergenti interessi - risultano addebiti di cui non è stato ancora possibile chiarire del tutto natura e finalità.

L'oratore afferma poi che in ordine al ruolo degli uffici centrali e di altre articolazioni organizzative di Bancoper nelle vicende occorse presso la filiale di Atlanta, dalle indagini ispettive di vigilanza risultano elementi che confermano contatti tra il sig. Drogoul e dipendenti addetti alla Direzione Centrale in relazione ad alcune delle operazioni, condotte dalla cennata agenzia, rivelatesi irregolari. per contro non sono emersi elementi da cui risulti che gli organi di vertice della banca avessero consapevolezza dell'esistenza ovvero della natura irregolare delle operazioni.

In particolare gli ispettori hanno direttamente accertato le seguenti circostanze. Nell'ambito di interventi a favore della «Danieli & Co. Officine Meccaniche di Budrio (Udine)» - relativi alla progettazione e alla realizzazione di impianti di laminatoi in Iraq - si è constatato che fin dai primi contatti, avviati dalla competente filiale di Udine, gli uffici della direzione centrale avevano stabilito che un'operazione di finanziamento per 140 milioni DM venisse canalizzata attraverso l'agenzia di Atlanta nell'ambito di accordi, che il signor Drogoul dichiarava esistere, tra la filiale e la Central Bank of Iraq per la costituzione di depositi collaterali. Ciò risulta da un telex del 2 febbraio 1989 diretto dall'area di finanza della direzione centrale alla Central Bank of Iraq. Le modalità seguite si inquadrebbero altresì nella prassi adottata dalla BNL di far costituire i depositi collaterali, a garanzia di facilitazioni di credito correlate a contratti stipulati da aziende italiane con l'Iraq, presso talune sue filiali estere (Atlanta, Londra) al fine di evitare il rischio che altre imprese italiane che vantavano crediti contestati dall'Iraq, potessero rivalersi su detti depositi in via giudiziaria.

Gli ispettori hanno altresì rilevato che, con fax del 17 aprile 1989, successivo di pochi giorni alla firma del quarto «agreement» (8 aprile 1989) un funzionario addetto all'Area Finanza della Direzione Centrale trasmise al sig. Drogoul due memorie sul contenuto dei contratti stipulati tra la «Danieli» e il committente iracheno «State Enterprise for iron and steel», contratti in relazione ai quali effettivamente la Central Bank of Iraq chiese poi alla filiale di Atlanta l'emissione di lettere di credito a favore della «Danieli».

Gli ispettori hanno rinvenuto inoltre un telex del 13 dicembre 1988, inviato dalla dipendenza della BNL di Hong Kong all'agenzia di Atlanta e, per conoscenza, alla menzionata area finanza nonché all'area nordamericana di New York, nel quale si fa riferimento a contatti intervenuti con la «Centrifugal Casting Machine Co. Inc.» in merito alla possibilità di concedere prefinanziamenti sull'esportazione di cui alla lettera di credito n. 11758 di 26,3 milioni di dollari, confermata dall'agenzia di Atlanta d'ordine della Central Bank of Iraq.

Dopo aver quindi ricordato che le responsabilità legate al caso di Atlanta sono oggetto di indagini giudiziarie, oltre che negli Stati Uniti, anche in Italia, l'oratore comunica che il 19 aprile ultimo scorso l'Autorità giudiziaria statunitense, nell'ambito delle indagini penali

concernenti i fatti rilevati presso la filiale di Atlanta, ha emesso nei confronti della BNL un ordine di giustizia volto ad acquisire copia del rapporto redatto dagli incaricati della vigilanza italiana in esito agli accertamenti ispettivi condotti presso quella filiale dal 7 agosto al 10 novembre 1989. Alla richiesta si è corrisposto con la massima collaborazione.

Il Ministro ricorda poi che in concomitanza con gli accertamenti condotti dalla Banca d'Italia, è stata effettuata da parte della Federal Reserve Bank di Atlanta presso la coesistente filiale della BNL una ispezione nel quadro degli accertamenti coordinati su tutti gli uffici dell'azienda bancaria negli Stati Uniti.

Il campo di indagine dell'ispezione è stato limitato alla determinazione dell'ampiezza delle transazioni non autorizzate, della loro causa, delle correlate violazioni alle leggi e regolamenti federali e del rischio di credito della filiale. L'attività espletata ha incluso una analisi dei conti, della documentazione, delle direttive seguite, delle operazioni, dei controlli interni, delle informazioni spedite alla Reserve Bank e alla casa madre e delle funzioni di «auditing».

L'oratore osserva a questo punto che le risultanze delle Autorità americane convergono con le conclusioni cui perviene la vigilanza della Banca d'Italia.

In particolare, tenuto conto del livello di rischio esistente nell'attivo della filiale e dell'inefficacia del sistema dei controlli interni, la situazione all'epoca esaminata veniva valutata da quella Autorità in modo del tutto insoddisfacente.

Sarebbe stato dimostrato che le istruzioni della casa madre erano sistematicamente ignorate e che la Direzione locale trascurava ogni principio di prudente gestione concedendo credito ed acquisendo fondi per importi largamente eccedenti i limiti di autonomia riconosciuti dalla casa madre.

La Federal Reserve ha espresso il giudizio che l'insoddisfacente situazione della filiale ha potuto protrarsi nel tempo anche a causa di inadeguati controlli da parte della Direzione Centrale dell'Istituto, e ha manifestato l'intendimento di richiedere alla Bancoper la predisposizione di un programma dettagliato di azioni da intraprendere per il riassetto delle filiali statunitensi.

Soffermandosi successivamente sul contesto aziendale nel quale si sono verificate le irregolarità, il ministro Carli afferma che le anomalie verificatesi, sicuramente determinate da comportamenti fraudolenti, erano state attuate in un contesto organizzativo delle diramazioni nordamericane caratterizzato da strutturali carenze nel sistema dei controlli. In particolare: non erano adeguatamente formalizzate le procedure di verifica dei dati contabili; non erano sottoposti ad adeguata analisi gli aggregati patrimoniali ed economici della dipendenza al fine di verificare la coerenza nè veniva compiuto alcun esame sui movimenti del conto di corrispondenza intrattenuto dall'agenzia di Atlanta con la «Morgan», banca tesoriera, sul quale transitavano quasi tutte le operazioni effettuate dall'agenzia stessa; l'attività di controllo ispettivo demandata alla funzione di *auditing* interno appariva poco efficace, in quanto basata su tecniche di indagine non sufficientemente estese: controlli più approfonditi avrebbero potuto far emergere dati non proporzionati alla

operatività ufficiale della filiale e tracce concrete da cui risalire alle operazioni irregolari; veniva utilizzato, da parte dell'agenzia, un separato sistema informatico-contabile, in aggiunta a quelli ufficiali. Siffatto sistema era adoperato dalla dipendenza mediante ricorso ad appositi programmi, anche per la gestione dei rapporti non ufficiali.

L'oratore osserva che fin dall'emergere dei fatti irregolari, le dimensioni dell'arbitraria attività di Atlanta hanno sollevato interrogativi sui moduli organizzativi della BNL e sullo stato dei controlli interni. Gli accertamenti condotti dagli ispettori della Banca d'Italia hanno posto in luce l'esistenza di disfunzioni anche presso la Direzione generale dell'azienda.

La Banca Nazionale del Lavoro presentava da tempo debolezze nella struttura organizzativa, per il cui superamento lo stesso Organo di Vigilanza bancaria aveva chiesto interventi correttivi. L'istituto ha affrontato le esigenze della riorganizzazione e quella di ridurre i costi per liberare maggiori volumi di reddito. Le misure attuate si sono rivelate, nei fatti, non sufficienti a risolvere i problemi della banca e, per di più, sono state realizzate in modo affrettato e a spese di un efficiente sistema di controlli interni, generando incertezze e rischi elevati nella fase di transizione. In questo contesto si sono verificati i fatti di Atlanta.

Le principali carenze rilevate nell'ultima ispezione in ordine alla struttura organizzativa di recente adottata sono la scarsa efficacia dell'attività di coordinamento tra i diversi comparti, specie per quanto attiene all'estero, e la inadeguatezza dei controlli interni.

Nel sistema contabile è emersa la mancanza della necessaria integrazione tra procedure introdotte in epoche diverse; per le filiali estere la funzionalità dello stesso è stata condizionata dall'utilizzo di *softwares* differenziati mirati, in particolare, a soddisfare le esigenze dei singoli paesi di insediamento.

Sull'efficacia dei riscontri interni hanno pesato procedure, metodologie e attribuzioni di responsabilità non sufficientemente specificate. Con riferimento all'attività estera sono state riscontrate carenze connesse con l'assenza di dati riepilogativi concernenti clienti sovvenuti da due o più unità del gruppo. Gli stessi controlli esercitati dall'Ispettorato interno sono risultati inadeguati e poco frequenti a causa del continuo utilizzo di tale struttura per l'assolvimento di altri compiti.

Il ministro Carli passa poi ad illustrare l'azione di riassetto avviata dalla Banca Nazionale del Lavoro occupandosi partitamente degli interventi sul capitale e sugli assetti organizzativi e della sistemazione dei crediti irregolari.

A proposito del primo punto osserva che in relazione alla situazione venutasi a determinare nel gruppo BNL, la Banca d'Italia ha invitato l'azienda nel settembre 1989 ad assumere tempestivamente iniziative volte a recuperare il completo governo della rete estera e ha ritenuto necessario applicare - quale misura prudenziale di carattere immediato - un coefficiente patrimoniale collegato al rischio aziendale più restrittivo di quello vigente per la generalità delle banche; esso prevede una ponderazione doppia delle attività facenti capo alle dipendenze estere e delle attività detenute dall'azienda madre nei confronti delle partecipate estere. Si è determinato un fabbisogno patrimoniale di oltre 1.000 miliardi.

A tale ultimo proposito la Banca Nazionale del Lavoro ha attuato interventi di ricapitalizzazione per complessivi 2.017 miliardi: 817 miliardi rivenienti dall'incremento della partecipazione detenuta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 1.200 miliardi connessi ad un prestito subordinato concesso dall'INA. Un ulteriore apporto dovrebbe derivare dal disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento concernente la riorganizzazione delle banche pubbliche.

Per il superamento delle complesse problematiche che caratterizzano la situazione della banca, quali sono emerse a seguito degli accertamenti ispettivi di vigilanza, la Bancoper ha già avviato misure correttive volte a ricostituire il controllo di gestione e, più in generale, a migliorare le condizioni di sicurezza operativa.

In particolare risultano intraprese iniziative nel comparto estero sotto l'aspetto della tempestività dei flussi informativi diretti alla Direzione Centrale e concernenti l'evoluzione dell'operatività e del rischio; sono stati ridotti i limiti di autonomia delle dipendenze estere; è stata meglio definita la regolamentazione delle filiali nordamericane; sono in via di potenziamento le strutture incaricate del controllo ispettivo.

Tuttavia, interventi di più ampio respiro, tra cui la realizzazione di un sistema informativo integrato esteso all'intera azienda e al gruppo, che presuppone, tra l'altro, l'omogeneizzazione delle rilevazioni sull'attività delle filiali estere, richiedono tempi non brevi; essi implicano una costante azione di verifica da parte dell'Organo di Vigilanza in concorso con le Autorità di altri paesi, per gli aspetti di competenza di questi ultimi.

In un quadro di reciproco scambio delle informazioni necessarie ai fini del controllo bancario, le Autorità di vigilanza statunitensi sono state informate sulle risultanze definitive delle ispezioni condotte dalla Banca d'Italia e sui primi interventi assunti dalla BNL.

Nell'ambito delle misure avviate dall'azienda l'oratore menziona la significativa riforma dello statuto, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei partecipanti della BNL, nella riunione del 26 aprile 1990. Il testo si caratterizza per un allineamento della normativa concernente gli aspetti essenziali dell'operatività, del capitale e della struttura organizzativa a quella della società per azioni.

La struttura organizzativa mantiene al vertice la figura del presidente, di nomina ministeriale, con specifiche attribuzioni; prevede che gli organi amministrativi collegiali siano regolati in conformità agli schemi societari e introduce, ricalcando l'assetto organizzativo delle B.I.N, la carica di uno o più amministratori delegati, cui fa capo l'intera struttura dell'esecutivo aziendale.

Per ciò che concerne la sistemazione dei crediti irregolari il Ministro ricorda che la Bancoper, fin dal momento della emersione delle operazioni irregolari presso la filiale di Atlanta, ritenne di dover ricostruire le operazioni poste in essere dalla predetta filiale; stabilire un criterio generale di comportamento verso i terzi beneficiari di lettere di credito confermate dalla stessa dipendenza, nel senso di adempiere unicamente agli impegni risultanti da documentazione formalmente ineccepibile e vincolante per la banca e subordinatamente al rilascio di «affidavit» sulla natura delle merci; portare a conoscenza delle Autorità giudiziarie interessate quanto emerso.

A detta dell'istituto, l'apertura di un contenzioso con l'Iraq avrebbe comportato l'unico beneficio di evitare le ulteriori residuali erogazioni a valere sui contratti, ma in ogni caso avrebbe pregiudicato il rimborso di quanto già erogato, lasciando la banca esposta alle azioni legali dei terzi beneficiari e degli stessi iracheni, con conseguenze patrimoniali, gestionali e d'immagine.

In questo quadro, fin dall'agosto 1989, due delegazioni della banca si recarono a Baghdad, riscontrando peraltro una sostanziale indisponibilità da parte irachena a discutere i contratti stipulati con la filiale di Atlanta. Dei contatti in corso con l'Iraq sono stati tenuti informati i Ministeri del Tesoro, degli Affari Esteri e del Commercio con l'Estero, oltre all'Organo di Vigilanza.

A metà dicembre 1989, dopo i colloqui intergovernativi Italia-Iraq, la controparte irachena ha manifestato una ripresa d'interesse per la definizione negoziale della vicenda.

La trattativa fra le parti è culminata in un accordo per la sistemazione dei crediti in contenzioso, sottoscritto a Ginevra il 19 e 20 gennaio 1990, i cui aspetti migliorativi riguardano, nelle valutazioni della banca, sostanzialmente il profilo economico e le prospettive di rientro.

Le intese di Ginevra hanno determinato l'ammontare del credito ancora utilizzabile dai contraenti iracheni, anche a seguito della sostituzione e rinegoziazione di alcune operazioni avviate e non concluse. In particolare le parti hanno concordato di annullare due lettere di credito in favore della General Motors Corporation (per 114 milioni di dollari) e le lettere di credito in favore della Matrix Churchill Ltd. (per 70 milioni di dollari).

Le clausole successive dell'Accordo disciplinano in particolare l'utilizzo degli importi complessivamente resisi disponibili in modo da favorire le esportazioni italiane.

Si è infatti stabilito che una parte della suddetta quota, da utilizzare per importazioni dall'Italia, sia resa disponibile agli iracheni unicamente per finanziare pagamenti anticipati relativi a contratti assicurati dalla Sace e finanziati dalla banca, aventi un valore non inferiore ad un miliardo di dollari.

Per quanto concerne le previsioni a tutela del rimborso della banca, l'azienda riferisce che sussiste l'impegno da parte irachena a mantenere presso la BNL depositi per circa 100 milioni di dollari per i quali la BNL stessa corrisponderà interessi a tassi di mercato.

Il Ministro Carli aggiunge che nel quadro di una maggiore trasparenza nella gestione si iscrive anche la politica di bilancio seguita dalla Bancoper.

L'istituto ha chiuso l'esercizio 1989 con una perdita contabile di 498 miliardi, in relazione alla scelta di valutare le attività patrimoniali secondo criteri più rispondenti ai valori di mercato. In particolare sono state contabilizzate minusvalenze su titoli detenuti a fini di investimento per 416 miliardi e realizzati, a fronte del rischio paese, accantonamenti per 232 miliardi in aggiunta a quelli fiscalmente esenti.

Va comunque detto che il reddito lordo operativo del 1989, ricostruito secondo criteri che non tengono conto delle componenti di natura straordinaria, mostra una sostanziale tenuta rispetto al 1988.

Dopo aver ricordato che nel suo intervento del dicembre dello scorso anno innanzi alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato aveva accennato anche ai passi compiuti in sede internazionale per richiamare l'attenzione delle Autorità di Vigilanza sui rischi insiti nell'operatività svolta dalle banche sui mercati esteri, il ministro Carli informa che il Comitato di Basilea per la regolamentazione e le pratiche di vigilanza, in successive sessioni tenutesi fra l'ottobre 1989 e il mese di marzo del corrente anno, è stato informato dalla Banca d'Italia in ordine agli sviluppi della vicenda Atlanta per gli aspetti più direttamente attinenti al controllo sulle banche con proiezione internazionale.

Sono in corso riflessioni che muovono dall'osservazione che non è una coincidenza che casi di perdite rilevanti che hanno interessato le maggiori banche dei diversi Paesi sono stati quasi sempre connessi con operazioni a carattere internazionale.

Occorre da un lato rafforzare i controlli interni esercitati dalla casa madre, rendendoli più efficaci; dall'altro, sviluppare la cooperazione operativa fra le autorità di vigilanza nazionali, dando al principio della *home country control*, che non è in discussione, una applicazione che faccia il miglior uso delle distinte capacità dei supervisori del paese di origine e del paese ospitante.

In questo quadro è specifico compito delle autorità di vigilanza esigere l'adozione da parte delle banche di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguati riscontri interni. Ferma la responsabilità delle autorità di vigilanza dei singoli paesi, molti progressi potrebbero essere ottenuti se i diversi organi di controllo discutessero i possibili contenuti da inserire in una lista di «standards minimi». In tal senso la Banca d'Italia nell'ottobre dello scorso anno ha esplicitato al sistema bancario i requisiti minimali che devono sussistere nella struttura organizzativa del comparto estero.

L'importanza della cooperazione tra Autorità dei diversi Paesi ai fini di una efficace attività di supervisione sulle singole banche e sui gruppi bancari è stata affermata nel modo più autorevole dal Concordato di Basilea ed è ora riconosciuta in più sedi.

La normativa e gli accordi esistenti, almeno all'interno dei paesi G-10, possono considerarsi sufficienti per realizzare lo scambio di informazioni. Il problema è di dare concreta attuazione ai principi della cooperazione. Un sistema regolare di incontri bilaterali renderebbe la vigilanza indubbiamente più efficace.

Avviandosi alla conclusione il Ministro fornisce alcuni elementi informativi sulle recenti vicende che appaiono interessare le relazioni creditizie intercorrenti tra la Società delle Fucine di Terni e la locale filiale della Banca Nazionale del Lavoro.

I fatti si inseriscono nel più ampio contesto delle indagini giudiziarie in corso sulle forniture di materiale bellico all'Iraq.

Secondo le notizie riferite dalla Bancoper, nel dicembre 1988 sono stati deliberati dal Comitato esecutivo, su proposta della filiale di Terni e nel quadro dell'assistenza fornita dall'istituto all'industria siderurgica pubblica, affidamenti a favore della società ternana per complessivi 31 miliardi di lire, in relazione alla stipula di un accordo con un ente di stato iracheno per la fornitura di pezzi di acciaio fucinato. L'intervento creditizio della banca si sarebbe articolato nelle forme tecniche - invalse

nella prassi bancaria internazionale - di prestazione di garanzie a favore dei committenti sia per gli anticipati pagamenti sia per il regolare adempimento del contratto.

In applicazione parziale del credito aperto alla «Fucine» nel marzo 1989 è andato in esecuzione un contratto di forniture per 3,3 miliardi di lire che ha comportato un impegno per la BNL di complessivi 1,9 miliardi (681 milioni per «advance payment bond», 1,3 miliardi per «performance bond»). L'operazione, secondo la banca, non rientra tra quelle poste in essere irregolarmente dalla filiale di Atlanta e non ha comportato alcun finanziamento a favore di autorità irachene.

Infatti, dalla ricostruzione effettuata dall'azienda, si rileva che in data 1° giugno 1989 è stata accreditata alla società la somma di 661 milioni di lire, rappresentante il 20 per cento dell'importo del contratto richiamato. La somma le era stata riconosciuta il 3 marzo 1989 dalla Dresdner Bank di Colonia per conto dell'Ambasciata irachena in Bonn e il pagamento era stato subordinato al rilascio, in favore dell'Ambasciata medesima, di una garanzia da parte della BNL sotto forma di «advance payment bond».

Un'altra *tranche* per 1,3 miliardi di lire risulta pagata alla «Fucine» il 20 novembre 1989 a seguito del versamento, da parte dell'Unione di Banche Arabe e Europee, su ordine della Central Bank of Iraq, del relativo importo alla BNL. La filiale di Terni ha riconosciuto la somma al beneficiario dopo aver accertato l'esistenza dei fondi e dopo aver acquisito dalla «Fucine», ad integrazione delle prescritte dichiarazioni valutarie, un *affidavit* relativo alla natura delle merci. La prassi seguita riflette la maggior cautela adottata in via generale dalla BNL a seguito dei fatti Atlanta per tutte le operazioni relative a transazioni con l'Iraq.

La BNL riferisce inoltre di un pagamento, per 661 milioni di lire, effettuato il giorno 11 maggio 1989 a mezzo assegno all'ordine della «Fucine» tratto dall'Ambasciata irachena sul conto della medesima intrattenuto presso il Banco di Roma e consegnato alla stessa società. L'assegno sarebbe stato rimesso dalla società «Fucine» al «Banco» trassato con istruzioni di girarne l'ammontare alla filiale della Bancoper di Terni. La somma, pervenuta alla dipendenza in data 14 maggio 1990, è stata cautelativamente accantonata, in apposito conto, su istruzione della Direzione Centrale della BNL.

Analoga procedura è stata seguita per un altro assegno di circa 150 milioni che la Bancoper ritiene presumibilmente riferibile ad altra fornitura. La BNL ha fatto presente che la dipendenza di Terni aveva negoziato alla cliente, a partire dalla data del 16 febbraio 1990 e fino al 27 aprile 1990, assegni tratti dall'Ambasciata irachena sul Banco di Roma per un totale di 729.543 dollari. Sul punto Bancoper riferisce che non è nota la connessione di tali pagamenti con l'operazione descritta ovvero con altre.

Per completezza la BNL ha pure fatto presente che in data 27 luglio 1989 la Rasheed Baghdad aveva inviato alla filiale di Terni dell'istituto un credito documentario di 1,2 miliardi di lire con richiesta di conferma. In data 12 dicembre 1989 la Direzione Centrale, in relazione alla situazione di conflittualità con le banche irachene, non avrebbe autorizzato l'assunzione del rischio nonostante che la «Rasheed» avesse fatto affluire i fondi sul proprio conto presso la BNL. Il 25 febbraio 1990 la banca irachena avrebbe annullato il credito documentario.

Il ministro Carli conclude rilevando che dai riferimenti dell'azienda risulta che agli inizi di febbraio di questo anno gli affidamenti alla «Fucine» sono stati ridotti a lire 1,3 miliardi, importo correlato all'effettivo rischio in essere.

Il senatore CARTA ringrazia il Ministro per l'ampia relazione che sintetizza e fornisce un quadro delle relazioni già effettuate nei due rami del Parlamento.

Il senatore COLOMBO nel ringraziare il Ministro per l'ampia relazione fornita alla Commissione chiede quali siano gli intendimenti delle autorità italiane in relazione al caso BNL-Atlanta e se il Ministro del tesoro ritenga già concluso l'iter delle indagini amministrative.

Il ministro CARLI afferma che l'organo di vigilanza è costantemente in contatto con la Banca nazionale del lavoro e che vi sono alcune operazioni di controllo da parte della Banca d'Italia mentre il Ministro del tesoro sta studiando le modifiche da apportare allo statuto della BNL.

Ad avviso del senatore RIVA l'aggettivo «fraudolento» attribuito dal Ministro alla condotta del titolare della Banca nazionale del lavoro di Atlanta spiega poco di quello che realmente è avvenuto. Risulta abbastanza strano che non siano sorti sospetti di alcun tipo circa l'autonomia di cui godeva il titolare di quella filiale date le ingenti quantità di danaro riguardate dalle operazioni bancarie. Si chiede, in altri termini, com'è possibile che non siano scattati meccanismi automatici di controllo del mercato.

A questa obiezione il Ministro risponde che la materia è assai dibattuta dagli operatori della finanza e che il controllo di queste operazioni è assai difficile da attuare per la loro complessità e per la loro dimensione. La vera natura delle operazioni è di difficile accertamento e spesso sfugge agli organi di vigilanza che dovrebbero attuare una serie complessa di controlli che potrebbe, però, nuocere alla funzionalità dell'intero sistema.

Il senatore RIVA chiede chiarimenti sulla funzione di tesoriere rivestita dalla Banca Morgan e, date le operazioni di entrata e uscita di un flusso costante e cospicuo di danaro, si domanda come non siano scattati i necessari meccanismi di controllo.

Il senatore CARLI sottolinea che le entrate e le uscite di danaro della Banca Morgan si bilanciavano.

Il senatore GEROSA chiede al Ministro quale fosse più esattamente il punto debole della struttura della BNL.

Il Ministro spiega che la banca ha enormemente ampliato le operazioni ma non ha corretto conseguentemente l'organizzazione e i meccanismi di controllo.

Il senatore RIVA osserva che il meccanismo degli *affidavit* rappresenta una comoda forma di copertura.

Il ministro CARLI ricorda che la stessa questione gli fu posta ormai alcuni anni fa durante il processo cosiddetto delle valute. Anche in tale occasione rispose che il grande contributo italiano allo sviluppo del commercio internazionale è stato di averlo costruito prevalentemente sui documenti. Ad una ulteriore richiesta di chiarimento da parte del senatore ACQUARONE il Ministro ribadisce che la Banca Morgan interveniva soltanto come tesoriere e che i flussi di entrate e uscita di danaro erano in pareggio.

Il senatore FERRARA chiede al Ministro se non vi siano dunque meccanismi di difesa contro operazioni che, apparentemente regolari, possono avere fini fraudolenti.

Il Ministro sottolinea che i sistemi di controllo possono essere di vario grado e natura. Ogni sistema tuttavia ha un costo anche in termini di uso fraudolento per cui si tratta in definitiva, una volta scelto il sistema, di limitare tale costo.

Il senatore GAROFALO chiede chiarimenti sull'esistenza di un fondo esistente presso la filiale della BNL di Atlanta, la cui natura non è stata precisata dalla relazione odierna del ministro.

Ad avviso del ministro CARLI sarebbe opportuna una verifica degli organi ispettivi prima di poter parlare della natura di questo fondo che non necessariamente deve essere fraudolenta. Ritiene tuttavia che un'analisi della sua relazione e degli altri documenti forniti al Parlamento possa fornire elementi sufficienti di risposta a questa domanda.

Il presidente CARTA, invita quindi la Commissione ad esprimersi sui futuri lavori ricordando che l'Ufficio di presidenza ritiene opportuno l'avvio di una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento con una prima audizione del Direttore centrale della vigilanza della Banca d'Italia sulle aziende di credito, del Direttore generale e del Presidente della Banca Nazionale del lavoro.

Il senatore COLOMBO propone l'audizione di esperti di intermediazione finanziaria competenti tanto nella disciplina italiana quanto in quella internazionale.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Riva, Postal e Gerosa la Commissione conviene di procedere secondo lo schema esposto dal Presidente con le audizioni del Direttore generale e del Presidente della Banca Nazionale del Lavoro e quella del Direttore centrale della vigilanza della Banca d'Italia.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 10,10.

SOSTITUZIONI DI COMPONENTI

Il Presidente SCÀLFARO comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione d'inchiesta i deputati SERRENTINO e CECCHETTO COCO in sostituzione rispettivamente dei deputati COSTA e CERUTI; il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione d'inchiesta il senatore STRIK LIEVERS in sostituzione del senatore SPADACCIA.

Comunica inoltre che sono pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

Il deputato SAPIO, riferendosi al fonogramma inviato insieme ad altri parlamentari del suo gruppo nel corso della missione svolta in Basilicata la scorsa settimana e relativo ad un contratto di concessione di committenza tra il comune di Muro Lucano (in provincia di Potenza) e le società Bonifica, Infrasad-Progetti e Italeco per opere di ricostruzione *post-sismica*, chiede che la Commissione d'inchiesta svolga opportune indagini per verificarne la conformità alle vigenti disposizioni di legge ed impedirne in caso contrario il perfezionamento.

Il Presidente SCÀLFARO, benchè ritenga che la Commissione d'inchiesta non abbia poteri d'intervento su atti posti in essere da enti dotati di proprie competenze e specifici controlli, si riserva di sottoporre l'argomento all'Ufficio di Presidenza nella prossima riunione.

AUDIZIONE DEL PREFETTO ALESSANDRO GIOMI

La Commissione, informata dal Presidente che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all'audizione del prefetto GIOMI: dal 3 agosto 1984 al 18 settembre 1987 capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge

n. 219 del 1981, il quale è accompagnato dall'ingegner Corrado SELLER, vice capo dell'Ufficio speciale.

Il prefetto GIOMI svolge una relazione sull'attività dell'Ufficio speciale nel periodo da lui diretto.

Intervengono e pongono quesiti i senatori CARDINALE, TAGLIAMONTE, PIERRI, ULIANICH e CUTRERA, il deputato SAPIO, i senatori CORRENTI, FABRIS e PETRARA ed il Presidente SCÀLFARO.

Rispondono il prefetto GIOMI e l'ingegner SELLER.

Il Presidente SCÀLFARO rinvia quindi l'audizione del prefetto Elveno PASTORELLI alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,10.

*Presidenza del Presidente
SCÀLFARO*

La seduta inizia alle ore 15,05.

AUDIZIONE DEL PREFETTO ELVENO PASTORELLI

La Commissione, informata dal Presidente che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede all'audizione del prefetto PASTORELLI: dal 19 settembre 1987 al 28 febbraio 1990 capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981.

Il prefetto PASTORELLI svolge una relazione sull'attività dell'Ufficio speciale nel periodo da lui diretto.

Intervengono e pongono quesiti, cui risponde il prefetto PASTORELLI, i senatori TAGLIAMONTE e CUTRERA, il deputato SAPIO, i senatori ULIANICH e CARDINALE, il deputato D'AMBROSIO ed il Presidente SCÀLFARO.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45).

AUDIZIONE DELL'INGEGNER ENRICO MACCHIONI

La Commissione procede quindi all'audizione dell'ingegner MACCHIONI, responsabile del consorzio Italtel Sud.

L'ingegner MACCHIONI svolge una relazione sull'attività del consorzio, del quale è responsabile dal febbraio 1983. Intervengono e pongono quesiti, cui risponde l'ingegner MACCHIONI, i senatori TAGLIAMONTE e CUTRERA, i deputati BARBIERI, D'AMBROSIO e SAPIO, i senatori CARDINALE e ULIANICH ed il Presidente SCÀLFARO.

La seduta termina alle ore 19,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sulla attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente
COLONI
indi del Vice Presidente
LODI FAUSTINI FUSTINI

Intervengono, per la Cassa ufficiali e la Cassa sottufficiali della Marina, il presidente Strigini ed il capo ufficio Guarneri; per la Cassa del notariato, il presidente Niutta; per il Fondo di previdenza della Cassa di risparmio di Asti, il presidente Franzoso ed il consigliere Fornaca; per la Cassa ufficiali e la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica, il presidente Tricomi.

La seduta inizia alle ore 15.

AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DELLA CASSA UFFICIALI E DELLA CASSA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA, DELLA CASSA DEL NOTARIATO, DEL FONDO CASSA RISPARMIO DI ASTI, DELLA CASSA UFFICIALI E DELLA CASSA SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

Il presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto un resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ricorda che le audizioni odierne si svolgono in adempimento dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che sono iniziate il 27 marzo scorso.

Il presidente delle Cassa ufficiali e sottufficiali della Marina, STRIGINI, illustra particolareggiatamente le relazioni, già inviate alla Commissione, predisposte ai sensi del predetto articolo 56 della legge n. 88.

Si sofferma in particolare, dopo aver esposto le disposizioni normative riguardanti le Casse, sulla composizione dei consigli di amministrazione e sulla durata dei loro mandati. Espone poi i dati relativi agli iscritti,

che per la Cassa ufficiali ammontano a circa 3.800 unità mentre per la Cassa sottufficiali ammontano a poco meno di 15 mila unità.

Fa presenti i tempi necessari per erogazione dei trattamenti e le caratteristiche relative ai prestiti concessi agli iscritti, nonché le principali fattispecie del contenzioso in atto, in realtà assai modesto. Sottolinea che, riguardo al 1989, l'attivo della gestione della Cassa ufficiali ammonta a 603 milioni mentre quello della Cassa sottufficiali arriva a quasi 3 miliardi.

Precisa poi le caratteristiche degli investimenti immobiliari e mobiliari, sottolineando in particolare che la Cassa ufficiali ha la proprietà dei due immobili situati a Cortina d'Ampezzo ed al Monte Terminillo, mentre la Cassa sottufficiali ha l'immobile di Levico Terme: i tre immobili sono dati in locazione all'ente circoli della Marina che li gestisce come circoli e soggiorni montani e termali, ad esclusivo beneficio degli iscritti e delle loro famiglie. Rileva che essi non garantiscono un introito molto elevato.

Conclude fornendo alcuni dati sugli organici in servizio presso le due Casse e sull'entità dei trattamenti assicurati.

Il senatore ANTONIAZZI, pur rilevando dalle relazioni alcune significative differenze fra le due Casse, si chiede se sia il caso di procedere alla loro unificazione essendo i trattamenti abbastanza omogenei. Chiede poi che siano forniti dati specifici sul reddito assicurato dalle proprietà immobiliari ed esprime soddisfazione per la gestione attuata, che ha reso possibile per il 1989 un attivo di bilancio. Chiede infine raggugli sui criteri di tassazione dell'indennità supplementare.

Dopo che il senatore ANGELONI ha posto alcune domande sulla tipologia degli immobili in proprietà e sui programmi di investimento, sia mobiliari che immobiliari, interviene il presidente COLONI, il quale svolge alcune considerazioni sui rapporti fra le due Casse e l'Ente circoli della Marina militare.

Il presidente delle Casse ufficiali e sottufficiali della Marina, STRIGINI, risponde assai diffusamente alle domande testè formulate, con riferimento particolare all'entità ed alle modalità dei contributi riscossi, ai valori attuali degli immobili ed alle possibilità di avviare un processo di unificazione delle due Casse, al fine di rendere più snelle le procedure di erogazione dei trattamenti. Il capo ufficio Casse, GUARNIERI, integra i dati forniti dal presidente Strigini, con riferimento specifico ai criteri di tassazione dell'indennità supplementare ed alle caratteristiche della gestione dell'Ente circoli della Marina.

Il presidente COLONI ringrazia i rappresentanti delle due Casse e li congeda.

Il presidente della Cassa nazionale del notariato, NIUTTA, illustra assai dettagliatamente la relazione predisposta ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88 del 1989, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche della Cassa rispetto ad altri organismi similari e sulla particolare mutualità riguardante i notai.

Fa conoscere l'entità e le modalità di riscossione dei contributi da parte degli iscritti e giudica rilevante il patrimonio della Cassa, nonostante il numero dei notai sia non molto alto: poco più di 5 mila unità.

Dopo essersi soffermato sulle caratteristiche del Consiglio nazionale del notariato e sugli organi della Cassa, espone alcune considerazioni sull'opportunità di distinguere nettamente il momento del controllo da quello dell'amministrazione.

Espone successivamente le caratteristiche delle prestazioni assicurate, ed in particolare dell'assegno d'integrazione per quei notai che non conseguono onorari superiori ad un certo limite, delle pensioni per raggiungimento dei limiti di età o per inabilità assoluta o permanente, delle pensioni di reversibilità al coniuge ed ai figli minori, dell'indennità di cessazione dal servizio e degli assegni scolastici.

Rilevato che l'organico della Cassa è attualmente assai ridotto e che nel prossimo futuro sarà integrato mediante concorsi pubblici, fornisce notizie sulle previsioni nel settore previdenziale nei prossimi anni e sul grado di informatizzazione delle strutture dell'Ente, con riferimento alle difficoltà incontrate nel mantenere in servizio il personale tecnico specificamente addestrato.

Precisato che non può parlarsi di evasione ed elusione contributive per i notai visto che il prelevamento è effettuato direttamente sugli onorari, sottolinea che il contenzioso è limitato e riguarda soprattutto i locatari degli immobili ad uso abitativo; fornisce dati sul costo di gestione del patrimonio immobiliare e conclude con alcuni cenni all'attività dei Consigli notarili dislocati sull'intero territorio nazionale, che in pratica assicurano un decentramento dell'attività della Cassa.

Il senatore IANNONE pone alcune domande al presidente Niutta, con specifico riferimento alle modifiche normative riguardanti i limiti dell'età pensionabile, alla gestione del patrimonio immobiliare ed al suo rendimento - che giudica alquanto basso - ed ai criteri di valutazione utilizzati per conferire gli assegni scolastici ed i sussidi agli iscritti cessati dal servizio ed alle loro famiglie.

Il senatore ANGELONI pone alcune domande sulle modalità ed entità dei contributi e sulle ipotesi di modifica dei limiti dell'età pensionabile, nonché sul valore attuale del patrimonio immobiliare. Chiede infine l'opinione del presidente Niutta sulle linee già definite per la riforma generale del settore pensionistico.

Dopo brevi interventi dei senatori ANTONIAZZI e TANI, il quale giudica bassi i rendimenti del patrimonio immobiliare, il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI chiede ragguagli sulle unità di personale impiegate dalla Cassa nonostante che negli ultimi anni vi sia una notevole accelerazione del processo di informatizzazione delle strutture dell'Ente. Dopo aver chiesto delucidazioni sull'entità e sulle modalità dei contributi in rapporto agli onorari percepiti dai notai, chiede di conoscere i criteri utilizzati per erogare assegni scolastici e sussidi, nonché a quanto ammonti il periodo minimo di contribuzione per godere dei trattamenti pensionistici.

Il presidente della Cassa nazionale del notariato, NIUTTA, risponde diffusamente alle domande formulate, con riferimento specifico alla qualità del servizio reso, alle procedure informatizzate, ai controlli in fase istruttoria delle pratiche pensionistiche, ai piani di investimento ed alla gestione del patrimonio immobiliare.

Il presidente COLONI ringrazia il presidente Niutta e lo congeda.

Presidenza del Vice Presidente

LODI FAUSTINI FUSTINI

Il presidente del Fondo della Cassa di risparmio di Asti, FRANZOSO, illustra la relazione inviata alla Commissione ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88. Espone in particolare le caratteristiche del bilancio tecnico quinquennale e del piano di impiego dei fondi disponibili, della gestione pensionistica e della modifica statutaria avviata nel giugno 1985 e conclusa nei mesi scorsi.

Ricorda poi il contenuto del progetto di legge n. 3124, approvato recentemente dalla Camera, che prevede la competenza del Governo per l'emanazione di norme volte a disciplinare l'iscrizione presso una gestione speciale dell'INPS dei dipendenti degli enti creditizi pubblici già esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione poichè soggetti alla legge n. 55 del 1958.

Il senatore ANTONIAZZI chiede che siano forniti alla Commissione i bilanci consuntivo per il 1989 e preventivo per il 1990; chiede poi di conoscere quale sia l'entità dei contributi a carico degli iscritti e quali siano le modalità per l'erogazione dei trattamenti pensionistici.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI ritiene che per fornire al Parlamento un quadro complessivo del settore previdenziale sia certamente necessario disporre dei dati analitici riguardanti i bilanci, che dovranno essere nel più breve tempo possibile a disposizione della Commissione.

Dopo che il presidente del Fondo, FRANZOSO, ha risposto ad alcuni quesiti formulati, interviene il consigliere FORNACA, il quale integra le notizie testè fornite in relazione all'entità ed alle modalità dei contributi degli iscritti, ai criteri per l'erogazione delle pensioni ed alle ipotesi future di riordino del settore pensionistico se procederà l'iter del progetto di legge n. 3124.

Conclude precisando che la pensione viene calcolata sullo stipendio dell'ultimo anno di servizio e che non esiste alcun «tetto» massimo.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI ringrazia i rappresentanti del Fondo di previdenza della Cassa di risparmio di Asti e li congeda.

Il presidente delle Casse ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica

TRÌCOMI, illustra assai dettagliatamente le relazioni predisposte ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88, soffermandosi in particolare sulla composizione dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali. Fornisce poi notizie sulle caratteristiche dell'indennità supplementare, sull'entità dei contributi degli iscritti, sull'ammontare dei prestiti - più bassi per i sottufficiali -, sull'organico delle Casse, sull'elevato grado di informatizzazione delle procedure e sul contenzioso, complessivamente non rilevante.

Precisa successivamente che il patrimonio netto della Cassa ufficiali ammonta a poco più di 3 miliardi, mentre quello della Cassa sottufficiali ammonta a circa 9 miliardi.

Quanto alle proprietà immobiliari, elenca le caratteristiche dei due edifici a Roma in comproprietà fra le due Casse, nonché dell'edificio di proprietà esclusiva della Cassa sottufficiali: essi sono dati in locazione al Ministero della difesa.

Giudica soddisfacente la situazione finanziaria complessiva delle due Casse e precisa la tipologia degli investimenti effettuati, nonché le problematiche emerse nella gestione del patrimonio immobiliare nel corso degli ultimi anni.

Presidenza del Presidente
COLONI

Il senatore ANTONIAZZI esprime apprezzamento per la puntualità e la completezza delle relazioni delle due Casse sottoposte all'esame della Commissione. Chiede ragguagli sul rendimento complessivo degli immobili, ritenendo che si possa procedere vista l'omogeneità delle prestazioni assicurate all'unificazione delle due Casse: chiede di conoscere al riguardo l'opinione del presidente Tricomi.

Anche il senatore ANGELONI esprime apprezzamento per il contenuto e la veste delle relazioni in esame e chiede maggiori ragguagli sull'entità attuale del patrimonio immobiliare e sui costi di gestione.

Il presidente delle due Casse, TRÌCOMI, risponde diffusamente ai quesiti formulati, con riferimento specifico alla qualità del servizio reso agli iscritti, alla gestione ed alle caratteristiche del patrimonio immobiliare, alla situazione finanziaria complessiva ed ai piani di investimento. Conclude enumerando le difficoltà sottese all'unificazione delle due Casse di previdenza per gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Aeronautica.

Il presidente COLONI ringrazia il presidente Tricomi e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 24 maggio 1990, alle ore 15, per ascoltare i presidenti dell'Istituto di previdenza per i dirigenti delle aziende industriali, della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi e della Cassa di previdenza ed assistenza per i geometri.

La seduta termina alle ore 19,05.

SOTTOCOMMISSIONE

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259): *parere favorevole;*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 14,30

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Sirtori (*Doc. IV, n. 83*).
- Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò (*Doc. IV, n. 88*).
- Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Meraviglia (*Doc. IV, n. 89*).

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 9,30 e 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**(3^a - Affari esteri, emigrazione)****(4^a - Difesa)***Mercoledì 23 maggio 1990, ore 9**In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (394).
- Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (2091) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Zolla ed altri; Ronchi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 23 maggio 1990, ore 15,30**In sede consultiva*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947).
- BOATO. - Norme in materia di espropriazione del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURMURA ed altri. - Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (722).

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo (*atto n. 873 della IX legislatura*) (1).
- PASQUINO ed altri. - Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare (135).
- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (1663).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2252) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2261).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (1920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia (2251).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare (2262) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2259).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2260).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- PATRIARCA ed altri. - Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381).
- VITALE ed altri. - Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897*).
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).

- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- PIZZOL ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (1343-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.
- Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2202).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 15,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (2229) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOPS ed altri. - Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925).
- BUSSETI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).

III. Esame dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
 - MICOLINI ed altri. - Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162).
 - MORA ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1695).
 - COVIELLO ed altri. - Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769).
 - CASADEI LUCCHI ed altri. - Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 9 e 15,30

ALLE ORE 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).
- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
- LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari (1207).
- LOPS ed altri. - Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari (1401).
- Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (1706).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- ZITO ed altri. - Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dell'Ente zolfi italiani (174).

ALLE ORE 15,30

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro per il commercio con l'estero sull'Istituto per il commercio estero (ICE).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente concernente il triennio 1989-91.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 15

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

- Atto Senato n. 2218 recante: «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».
- Atto Senato n. 2187 recante: «Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988-1989 e 1989-1990».

- Atto Senato n. 2067 recante: «Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a fune».
- Atto Senato n. 2094 recante: «Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune».
- Atto Senato n. 2204 recante: «Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune».
- Atto Senato n. 2230 recante: «Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori».
- Atto Senato n. 2148 recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 23 maggio 1990, ore 15

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Esame del seguente atto:

- Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1986, n. 64, ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria - Atto Senato n. 2205, d'iniziativa del senatore Bossi.